



Decreto Dirigenziale n. 229 del 26/10/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 4 - UOD Energia e carburanti

Oggetto dell'Atto:

ART.12 DEL D.LGS 387/2003. DGR 48/2014. PRESA D ATTO VARIANTE NON SOSTANZIALE PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI LACEDONIA AUTORIZZATO CON DD N. 22 DEL 26/01/2015. PROPONENTE: SERRALONGA ENERGIA S.R.L

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c) che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d) che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- g) che con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- h) che con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- i) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche;
- j) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto "Revoca della DGR 1642/09 e disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003" ha, tra l'altro, dettato una Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003;

CONSIDERATO CHE

- a) che con Decreto dirigenziale n. D.D. 22 del 26/01/2015 la società Serralonga Energia Srl è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia Eolica, per una potenza complessiva di 82.3 MWe da realizzare nel Comune di Lacedonia, in località Serralonga-Mezzana in Provincia di Avellino;
- b) con nota del 10/08/2016, ed acquisita al protocollo regionale n.0552343 in data 10/08/2016, la società Serralonga Energia S.r.l. ha presentato istanza di presa d'atto di variante non sostanziale ai sensi del punto 6.2.3 della DGR n. 325/2013, per le opere già autorizzate con Decreto Dirigenziale n°22 del 26/01/2015, consistente in:
 - l'eliminazione dei seguenti aerogeneratori: S01 – S02 - S03 - S04 - S11 - S13 - S14 S15 - S17 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S26 - S28 - S30 - S32 - S33;
 - modifica della tipologia delle turbine (modello Vestas), con altezza del mozzo inferiore a quella autorizzata incrementata del 30%:
 - S05 – S06 – S07 – S08 – S09 – S10 – S12 – S14 - S16 –S19 – S25 – S27 – S29 del tipo V136 da 3.45 MW di potenza e con altezza al mozzo 112m;
 - S31 del tipo V117 con altezza al mozzo 116.5 da 3,45 MW di potenza;
 - S18 del tipo V110 con altezza al mozzo 120m di potenza nominale 2,0 MW.
 - spostamento di alcuni aerogeneratori S05 – S06 –S08 – S12 – S14 – S29 per

- ottimizzazione del layout e per motivi orografici;
 - riduzione e adeguamento delle strade e cavidotti in base ai cambiamenti e alle riduzioni di cui ai punti precedenti;
 - eliminazione della stazione di trasformazione 30/150 kV e relativa connessione in condivisione alla stazione di trasformazione autorizzata con D.D. n. 255 del 07.06.13 e n°18 del 18.03.2015
 - la potenza complessiva dell'impianto si riduce a MW 50,5 a fronte degli 82,3 Mw autorizzati con DD. N. 22/2016.
- c) con nota prot. 2016.0674404 del 13/10/2016 la società Serralonga Energia S.r.l. ha inoltre trasmesso dichiarazione attestante che le varianti proposte non comportano la necessità della acquisizione di nuovo parere VIA nè variazione del particellare di esproprio, ai sensi delle disposizioni previste nella DGR n. 325/2013;
- d) con la medesima nota del 13/10/2016, la società Serralonga Energia S.r.l. ha integrato la nota prot. n.0552343 del 10/08/2016 precisando che la potenza unitaria dell'aereogeneratore S18 sarà pari a 2,2 MW fermo restando le caratteristiche geometriche e che, pertanto, la potenza complessiva dell'impianto sarà pari a 50,5 MW;

RICHIAMATI

- α) Il DPGR n. 9/2016 di conferimento alla Dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 "Sviluppo economico e Attività Produttive";
- β) il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita, dell'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04. "Energia e Carburanti";
- χ) il DD. n. 1194 del 1/12/2014 di conferimento all'ing. Giuseppe Ragucci dell'incarico di posizione organizzativa denominata "Istruttorie ed attività per il rilascio di autorizzazioni ex art. 12 del D.lgs. 387/03";
- δ) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;

ATTESO che

- a) La DGR n. 325/2013 citata in premessa, al punto 6.2.3, stabilisce che l'ufficio regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica dispone la presa d'atto delle *"varianti di impianti, ancorché autorizzati, ma non ancora esistenti che non comportino: 6.2.3.1. nuovo parere VIA ai sensi delle disposizioni che precedono; 6.2.3.2. variazione del particellare di esproprio che comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su altre aree"*;
- b) che le modifiche apportate non comportano il superamento del parametro di cui paragrafo 1.4.1 "Criteri Generali" punto 3, della DGR n.211 del 24/05/2011, *"Incremento delle dimensioni superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente"* e, pertanto, non ricorrono i presupposti per la sottoposizione a nuova VIA;
- c) che le modifiche apportate non comportano variazione del particellare di espropri;

PRESO ATTO

- a) dell'istruttoria svolta dal titolare di Posizione Organizzativa competente per materia attestata con la proposta del presente provvedimento;
- b) che a seguito delle verifiche tecniche ed istruttorie effettuate, la variante proposta dalla società Serralonga Energia S.r.l. può essere ricondotta al novero delle varianti di cui al punto 6.2.3 della DGR 325/2013 e non sussistono motivi ostativi per procedere con la presa d'atto;

RITENUTO di dover, quindi, prendere atto della variante per la costruzione ed esercizio dell'impianto eolico in questione;

VISTI

- a) la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
- b) la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;

- c) il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- d) la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- e) il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- f) la deliberazione di Giunta Regionale con n. 478/2012 e ss.mm.ii. di approvazione dell'articolazione delle strutture ordinamentali;

alla stregua dell'istruttoria evidenziata in narrativa e per i motivi espressi che qui si danno per ripetuti e riscritti:

DECRETA

1. di prendere atto, ai sensi del punto 6.2.3 della DGR n. 325/2013, della variante al progetto dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzarsi nel Comune di Lacedonia (AV) a cura della Serralonga Energia S.r.l. e relative opere connesse già autorizzate con Decreto Dirigenziale n°22 del 26/01/2015, come da note della proponente prot. n.0552343 del 10/08/2016 e prot. 2016.0674404 del 13/10/2016 e come di seguito dettagliato:
 - eliminazione dei seguenti aerogeneratori: S01 – S02 - S03 - S04 - S11 - S13 - S14 - S15 - S17 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24 - S26 - S28 - S30 - S32 - S33;
 - modifica della tipologia delle turbine (modello Vestas), con altezza del mozzo inferiore a quella autorizzata incrementata del 30%:
 - S05 – S06 – S07 – S08 – S09 – S10 – S12 – S14 - S16 –S19 – S25 – S27 – S29 del tipo V136 da 3.45 MW di potenza e con altezza al mozzo 112m;
 - S31 del tipo V117 con altezza al mozzo 116.5 da 3,45 MW di potenza;
 - S18 del tipo V110 con altezza al mozzo 120m di potenza nominale 2,2 MW.
 - Potenza nominale totale dell'impianto pari a 50,3 MW;
 - spostamento di alcuni aerogeneratori S05 – S06 –S08 – S12 – S14 – S29 per ottimizzazione del layout e per motivi orografici;
 - riduzione e adeguamento delle strade e cavidotti in base ai cambiamenti e alle riduzioni di cui ai punti precedenti;
 - eliminazione della stazione di trasformazione 30/150 kV e relativa connessione in condivisione alla stazione di trasformazione autorizzata con D.D. n. 255 del 07.06.13 e n°18 del 18.03.2015
 - riduzione della potenza complessiva dell'impianto a MW 50,5.
2. di fare salvo tutto quanto disposto dal Decreto Dirigenziale n°22 del 26/01/2015 non oggetto di modifica col presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Serralonga Energia S.r.l. e alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
4. Di inviare copia del presente atto al Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, all'Assessore allo Sviluppo Economico e AA.PP., alla Segreteria di Giunta e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
Dott. Alfonso Bonavita